



II TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Carmela Gallina - Presidente
dott. Antonio S. Stefani - Giudice
dott. Guido Macripò - Giudice relatore

sciogliendo la riserva assunta in data 24.2.2021 nel procedimento ex art. 140 bis D. L.vo n. 206/05 promosso con citazione notificata

DA

CODACONS (C.F. 97102780588) per conto di [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Milano Viale Abruzzi n. 83 presso l'avv. Valentina Danza, che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione,
attore

CONTRO

BANCO BPM s.p.a. (C.F. 09722490969), in persona del procuratore speciale E. Fontanini, elettivamente domiciliato in Milano via Barozzi n. 1 presso gli avv.ti Giuseppe Lombardi, Marco Delle Noci e Francesca Benedetta Tremolada, che lo rappresentano e difendono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuto



E CON L'INTERVENTO DEL

PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Milano

letti gli atti e i documenti e sentite le parti,
ha emesso la seguente

ORDINANZA

La motivazione viene redatta, ai sensi dell'art. 16 *bis* comma 9 *octies* D.L. n. 179/12, in conformità al criterio di sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti depositati telematicamente.

Con atto di citazione notificato in data 29.9.2020 l'associazione CODACONS Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e degli utenti e dei consumatori ha promosso un'azione di classe in nome e per conto di ██████████ in relazione ad un'asserita pratica commerciale scorretta compiuta da Banco BPM nella vendita dei diamanti della società International Diamond Business s.p.a. (IDB).

L'attore espone, in particolare che:

- la ██████████ si è recata presso gli uffici di Cornaredo del Banco BPM con l'intenzione di investire i suoi risparmi;
- la funzionaria della banca ██████████ ha caldeggiato l'investimento alternativo in diamanti, presentando i termini dell'offerta attraverso l'opuscolo informativo di IDB e sottolineando che lo stesso istituto bancario avrebbe curato direttamente la compilazione e l'invio telematico del modulo d'ordine;
- la ██████████ ha evidenziato alla cliente che la quotazione del diamante da investimento è da decenni in perenne crescita, sottoponendole un grafico comparativo tra le quotazioni delle pietre preziose e quelle dell'indice Euro Stoxx50, dal quale risultava una stabile e costante crescita di tale mercato;



- la ██████, sulla base delle informazioni ricevute, ritenendo la funzionaria dotata di specifiche qualifiche e competenze, ha acquistato in data 14.11.14 un diamante per un importo pari a euro 9.517,74;
- a distanza di anni la cliente ha appreso dagli organi di stampa che la banca ha rilasciato informazioni false, fuorvianti, ingannevoli e parziali. Invero, allega che l'AGCM, con provvedimento n. 26757 del 2017, ha ritenuto che il Banco BPM fosse coinvolto nella realizzazione della pratica commerciale scorretta della vendita dei diamanti della International Diamond Business (IDB), risultando la sua attività necessaria e funzionale alla vendita stessa;
- in particolare, i prezzi di vendita sono stati presentati come quotazioni e la convenuta non ha in alcun modo informato l'investitore della circostanza che il prezzo di vendita fosse di gran lunga superiore al valore intrinseco dei beni;
- la banca avrebbe dovuto informare che i prezzi non erano quotazioni, ma libere determinazioni della parte venditrice IDB fissate secondo le proprie convenienze commerciali;
- non è mai stata esplicitata ai consumatori l'alea del ricollocamento, ai quali sono stati prospettati rendimenti certi e crescenti a fronte del mantenimento dei diamanti per un periodo medio lungo;
- la convinzione del consumatore relativamente alla rappresentazione dei prezzi di acquisto come quotazioni è stata avvalorata dalle condotte dei dipendenti della banca, i quali hanno riferito della possibilità di controllare le quotazioni dei diamanti dalla lettura dei quotidiani economici nazionali di larga diffusione. Allega, però, che tale informazione si è rivelata falsa e ingannevole in quanto le quotazioni pubblicate sui quotidiani erano semplici inserzioni pubblicitarie a pagamento di IDB.

L'attore, sulla base di quanto esposto, evidenzia diversi profili di responsabilità della banca convenuta e in particolare:

- responsabilità per aver omesso ogni controllo sulle informazioni fornite da IDB e veicolate ai consumatori relativamente alle caratteristiche dell'investimento. Invero, ritiene che la diligenza qualificata avrebbe richiesto una conoscenza approfondita del



contenuto del materiale promozionale messo a disposizione delle filiali della banca da IDB, al fine di evitare di ingenerare false rappresentazioni sulla convenienza e scarsa rischiosità dell'investimento;

- violazione delle disposizioni del TUF poiché, quale intermediario nella prestazione dei servizi di investimento, ha trasmesso ai consumatori un flusso informativo decettivo, ingannevole e fuorviante;

- responsabilità da contatto sociale per violazione dei principi di correttezza e buona fede;

- responsabilità *ex art.* 1337 c.c. atteso che, in assenza della pratica commerciale scorretta, i consumatori non avrebbero mai concluso il contratto di compravendita di acquisto dei diamanti;

- responsabilità aquiliana per violazione dell'art. 2 comma 2 del D. L.vo 206/05 che riconosce ai consumatori il diritto fondamentale all'esercizio delle pratiche commerciali secondo buona fede e correttezza e lealtà.

L'attore identifica il danno nell'investimento di capitali per acquistare i diamanti in oggetto, somme che devono essere quindi restituite, ritenendo altresì che l'illegittimità della condotta determini la risoluzione del contratto di compravendita con conseguente restituzione delle somme.

Considera, infine, ammissibile la domanda relativa all'azione di classe sulla scorta delle seguenti considerazioni:

- il Codacons è in grado di curare adeguatamente l'interesse di classe, in quanto è un'associazione a tutela dei consumatori e utenti ai sensi del D. L.vo 206/05. Inoltre, allega che la giurisprudenza ha riconosciuto all'associazione funzioni para-pubblicistiche, concorrendo alla concreta affermazione del principio di legalità, tant'è che la Cassazione le ha attribuito un ruolo di rilievo costituzionale nella tutela e difesa dei cittadini;

- non sussiste un conflitto di interesse poiché la ████████ è un soggetto qualificabile come consumatore e non svolge attività di dipendente del Codacons;



- la domanda è manifestamente fondata, così come comprovato dalla pronuncia emessa dall'AGCM;

- si ravvisa un'omogeneità dei diritti individuali tutelabili in quanto il fatto scaturente è il medesimo per tutti i consumatori, ossia l'acquisto per il tramite di BMP di diamanti di investimento di IDB sulla base di informazioni mendaci. Allega che l'elemento differenziale si ravvisa unicamente nel numero di diamanti acquistati, ma tale circostanza può incidere solo sulla pretesa risarcitoria.

L'attore chiede, pertanto, in via preliminare di accertare e dichiarare l'ammissibilità della domanda e - in via principale nel merito – di accertare e dichiarare il grave inadempimento della convenuta e di conseguenza risolvere gli acquisti di diamanti e condannare alla restituzione delle somme versate come corrispettivo per l'acquisto, nonché a risarcire danni patrimoniali e non in via equitativa sia rispetto alla ██████ sia rispetto agli aderenti che interverranno nell'azione di classe.

Si è costituito il BANCO BPM s.p.a. che contesta quanto *ex adverso* dedotto e chiede il rigetto delle domande avversarie.

Il convenuto eccepisce, innanzitutto, la manifesta infondatezza dell'azione di classe e la conseguente inammissibilità della stessa per:

- carenza di legittimazione passiva ovvero difetto della titolarità passiva dello stesso Banco BPM rispetto alla domanda di risoluzione dei contratti e di restituzione del prezzo pagato, in quanto lo stesso non è mai stato parte del contratto d'acquisto dei diamanti, concluso in via bilaterale fra il cliente e la società IDB e di conseguenza non ha mai ricevuto in pagamento alcuna somma dal cliente;

- incompatibilità strutturale della domanda di risarcimento del danno, se considerato riferito all'esborso sostenuto per il pagamento del prezzo, con la domanda di restituzione degli importi pagati a titolo di prezzo;

- totale mancanza di allegazione del danno lamentato e di indicazione dei criteri di determinazione dello stesso. Invero, deve escludersi, secondo la convenuta, che l'attore abbia individuato il danno nell'intero esborso sostenuto per il pagamento del prezzo dei diamanti, in quanto il riferimento alle somme versate è correlato soltanto



alla richiesta di risoluzione del contratto. Ritiene, peraltro, la richiesta inconferente in quanto i diamanti - che resterebbero nel patrimonio dei clienti a seguito di un'azione risarcitoria - hanno per definizione un proprio intrinseco valore che non va ignorato. Per le stesse ragioni, esclude che la domanda risarcitoria integri la richiesta di un danno per differenza tra quanto versato e il loro valore reale, non essendoci alcuna indicazione in tal senso.

Eccepisce, in secondo luogo, l'inammissibilità dell'azione di classe per insussistenza del requisito dell'omogeneità dei diritti individuali azionati in quanto:

- non è dato ravvisare l'unicità di danno-evento poiché la lesione arrecata a una pluralità di consumatori non è scaturita da un atto o fatto unico che renderebbe comune la *causa petendi*. Invero, allega che le condotte asseritamente illecite non sono riconducibili *ex ante* a un modello uniforme poiché tenute in momenti differenti, presso filiali distinte, da funzionari diversi e con modalità da accertare caso per caso;
- anche a voler fare affidamento sul provvedimento dell'AGCM, che comunque la convenuta contesta, la responsabilità della banca sarebbe limitata ai casi esaminati nel procedimento davanti all'Autorità Garante;
- le tabelle riportanti le quotazioni periodiche e i grafici relativi all'andamento dei diamanti, alla base degli addebiti dell'AGCM in quanto ritenute rappresentative in modo ingannevole dei prezzi di vendita, erano scaricabili esclusivamente dal sito Internet IDB, in quanto la banca si è limitata a segnalare alla clientela la possibilità di acquistare i diamanti offerti da società terza, consegnando soltanto la brochure contenente informazioni di carattere generale. In questa prospettiva, secondo la banca, per poter affermare che la stessa, attraverso le sue filiali, sia andata oltre la funzione di segnalazione, è necessario un accertamento su base individuale;
- trattandosi di fatti che riguarderebbero oltre ventiduemila persone, la vendita dei diamanti non può essersi realizzata in un unico modo indistinto per tutti;



- la marcata varietà delle pietre non consente un'individuazione omogenea dei criteri di liquidazione del danno, qualora si dovesse ritenere l'esistenza e quindi gli importi andrebbero stabiliti caso per caso;

La banca convenuta ritiene, poi, nel merito infondata la domanda di parte attrice e in particolare deduce che:

- essa ha avuto un mero ruolo di segnalatore, senza mai svolgere attività di promozione o sollecitazione ed è rimasta sempre soggetto terzo estraneo ai contenuti dell'offerta, come emerge dalla brochure di presentazione, oltre che dal testo della proposta d'acquisto. Aggiunge che non ha preso parte alla determinazione dei prezzi di vendita, in quanto stabiliti da IDB autonomamente;

- l'azione promossa dall'attore si fonda sulle risultanze della delibera pubblicata il 30.10.17 con cui l'AGCM ha ritenuto sussistente una pratica commerciale scorretta nelle modalità di vendita dei diamanti d'investimento da parte di IDB e delle banche partner, inibendo la prosecuzione dell'attività e irrogando sanzioni, ma sottolinea che trattasi di provvedimento non definitivo, impugnato e che comunque non contiene per sua natura alcun accertamento con riguardo alla posizione del singolo interessato e, pertanto, non può essere sufficiente a livello probatorio per l'accoglimento delle pretese attore.

Il Banco BPM esclude una propria responsabilità sotto i diversi profili evidenziati dall'attore e in particolare ritiene insussistente:

- la responsabilità per violazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria in quanto i contratti di compravendita diamanti non sono considerati servizi di investimento e quindi non rientrano nel campo di applicazione del TUF;

- la responsabilità ai sensi degli artt. 1175 e 1776 c.c. per violazione di obblighi diligenza qualificata in quanto non si comprende a quale rapporto contrattuale debbano riferirsi tali violazioni;

- la responsabilità da contatto sociale poiché l'attore non si premura di delineare quali sarebbero gli elementi del contatto;



- la responsabilità ai sensi dell'art. 1337 c.c. in quanto eccepisce una carenza di legittimazione passiva poiché tale titolo di responsabilità può riferirsi solo alle parti del contratto di compravendita di diamanti e non a terzi;

- la responsabilità aquiliana, escludendo un automatismo tra asserita pratica commerciale scorretta e responsabilità civile, atteso che la pratica scorretta non necessariamente configura una condotta illecita nei confronti del singolo acquirente, La banca convenuta ritiene infine che, qualora venisse riconosciuta una sua responsabilità, la stessa debba essere diminuita ai sensi dell'art. 1227 c.c. in relazione al concorso del fatto colposo dei clienti da valutarsi caso per caso. Nella fattispecie in esame, allega che la ████████ ha avuto un contegno anche omissivo che ha concorso a cagionare il danno subito.

Chiede, pertanto, in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità dell'azione di classe per manifesta infondatezza e non omogeneità dei diritti tutelabili e - nel merito - di respingere le domande attoree.

Orbene, ritiene il Tribunale che le domande proposte dal Codacons siano inammissibili.

In primo luogo, con riferimento alle domande proposte dal Codacons quale mandatario di ████████ e relative alla risoluzione del contratto di acquisto di diamanti stipulato dalla medesima, alla restituzione del corrispettivo versato e al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dalla stessa ed inoltre con riferimento alla domanda proposta dal Codacons di restituzione degli importi pagati per l'acquisto dei diamanti in favore degli eventuali aderenti ritiene il Tribunale che sussista la carenza di legittimazione passiva della convenuta, come eccepito dalla medesima.

Ed invero, dovendo procedersi a verificare l'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso e in particolare del contratto di acquisto di diamanti – sia da parte della ████████ sia da parte degli eventuali aderenti all'azione di classe- rileva il Tribunale che il contratto di compravendita è stato stipulato tra i singoli acquirenti e la società



International Diamond Business s.p.a. (v. doc n. 3 attrice), che sono pertanto le sole parti contrattuali.

Nessun rilievo con riferimento alla stipulazione del contratto di compravendita e all'individuazione delle parti del medesimo possono assumere le circostanze che la banca segnalasse a IDB il potenziale cliente, mettesse a disposizione il materiale divulgativo, inoltrasse le disposizioni di acquisto sottoscritte e che la consegna del bene acquistato avvenisse negli uffici della banca. Tali circostanze potrebbero al più assumere rilevanza ai fini dell'accertamento di una responsabilità cd. da contatto sociale, o di una responsabilità da asserito svolgimento di attività finanziaria ovvero di una responsabilità extracontrattuale da parte della banca, ma certamente non ai fini della responsabilità derivante dal contratto di compravendita concluso, atteso che il venditore dei diamanti risulta soltanto la società proprietaria dei medesimi ovvero IDB s.p.a.

D'altro canto, la brochure informativa riporta soltanto la ragione sociale e il logo di IDB (v. doc. n. 2 attore); la stessa attrice [REDACTED] nella proposta di acquisto indirizzata solo a IDB s.p.a. ha sottoscritto, specificamente, la clausola n. 6 nella quale essa precisa che la banca domiciliataria - e quindi l'istituto di credito convenuto- ha svolto un'attività di mera segnalazione della proponente stessa a IDB ed è quindi consapevole che la Banca non assume nessuna responsabilità in merito al contratto che intercorre soltanto tra la proponente a IDB (v. doc. n. 2 attore); l'accettazione è pervenuta soltanto dalla predetta società (v. doc. n. 5 attore); il corrispettivo della vendita è stato pagato soltanto a IDB (v. doc. n. 4 attore).

Ne consegue che in considerazione del difetto di legittimazione passiva, le predette domande di risoluzione dei contratti di compravendite e le domande accessorie di restituzione del prezzo e di risarcimento danni per responsabilità contrattuale sono manifestamente infondate nei confronti della banca convenuta e quindi vanno dichiarate inammissibili ex art. 140 comma 6 D. L.vo n. 206/05.

In secondo luogo, ritiene il Tribunale inammissibile anche la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, proposta dal Codacons nei confronti della



banca convenuta per il ruolo da essa svolto nella compravendita dei diamanti sotto il profilo della responsabilità precontrattuale o sotto il profilo della responsabilità da svolgimento dell'attività di intermediazione finanziaria ovvero sotto il profilo della responsabilità da contatto sociale o, infine, sotto il profilo della responsabilità aquiliana.

Ed invero sembrerebbe che l'attore abbia prospettato l'azione di classe come proposta a tutela, ai sensi della lett. c) del comma 2 dell'art. 140 bis, dei diritti omogenei al ristoro del pregiudizio derivante ai consumatori dalla pratica commerciale scorretta individuata e sanzionata con provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in data 20.9.2017 -non definitivo-, posta in essere, tra gli altri, dalla IDB s.p.a. e dal convenuto Banco BPM s.p.a.

In ogni caso, anche a volere ritenere che l'azione di classe sia stata proposta a tutela dei diritti di cui alle lett. a) e b) del citato comma 2, il Tribunale non ravvisa nella fattispecie in esame l'omogeneità dei diritti individuali tutelabili.

Secondo la ricostruzione dell'AGCM (v. p. 4 e p. 60 doc. n. 6 attore), la pratica commerciale scorretta sanzionata è consistita nel fatto che "IDB s.p.a. e IDB Intermediazioni s.r.l., sia direttamente sia attraverso Banco BPM e un altro istituto di credito - principali canali di cui si sono serviti i professionisti per l'attività di vendita - hanno offerto l'acquisto di diamanti da investimento diffondendo informazioni omissive, parziali, ingannevoli e fuorvianti in merito alle caratteristiche dell'investimento proposto, al prezzo dei diamanti e alla convenienza economica di tale acquisto. In particolare, nel materiale promozionale e illustrativo di IDB e in quello utilizzato dal personale delle banche alle quali si rivolgeva il consumatore interessato all'acquisto, si rappresentavano in modo ingannevole ed omissivo: a) il prezzo di vendita dei diamanti, - autonomamente fissato dal professionista e comprendente costi e margini di importo complessivamente superiore al valore della pietra - presentato come quotazione di mercato e pubblicato a pagamento su giornali economici; b) l'aspettativa di apprezzamento del valore futuro dei diamanti, attraverso grafici costruiti



sull'andamento dei propri prezzi di vendita presentati come “quotazioni”, messe a confronto con indici ufficiali e quotazioni di titoli stabilite in mercati regolamentati; c) la facile liquidabilità e rivendibilità del diamante, quando invece l'unico canale di rivendita attraverso il quale avrebbero potuto essere realizzati i guadagni prospettati è rappresentato dagli stessi professionisti; d) la qualifica di leader di mercato, impiegata senza ulteriori precisazioni, al fine di conferire un maggiore affidamento alla propria offerta.

Afferma l'AGCM che da talune segnalazioni direttamente pervenute ad essa e dai reclami ricevuti dalla banca convenuta emerge che diversi consumatori hanno lamentato di essere stati indotti dai funzionari degli Istituti oggi facenti parte del gruppo BBPM di cui erano clienti ad acquistare diamanti di IDB, sulla base di affermazioni relative alla sicurezza e redditività dell'investimento (v. p. 41 doc. n. 6 attore): in particolare taluni consumatori hanno segnalato di essere stati indotti nel 2009 da funzionari di Banca Aletti (poi Banco BPM) al disinvestimento di parte delle proprie attività e all'acquisto di diamanti, anche sulla base di un grafico riportante quotazioni in costante crescita, che si sono rivelate poi ben superiori (più del 100%) alla stima ottenuta da un perito (v. p. 44 doc. n. 6 attore) ed inoltre, dopo la trasmissione “Report” del 17.10.2016, diversi consumatori hanno lamentato nei reclami di essere stati indotti dai funzionari BBPM ad acquistare diamanti di valore inferiore a quello pagato. In particolare, è stato evidenziato il ruolo attivo assunto dai funzionari della BBPM s.p.a. nella pubblicizzazione dei contratti di acquisto delle gemme, anche mediante telefonate al domicilio dei consumatori (v. p. 45 doc. n. 6 attore).

Pertanto, l'AGCM conclude che, dalle evidenze agli atti, emerge che i funzionari bancari ai quali normalmente i clienti si rivolgevano per la consulenza sui propri investimenti proponevano alla propria clientela, qualora ricorressero alcuni requisiti patrimoniali e un'inclinazione ad investire, l'acquisto dei diamanti come forma di investimento alternativa (v. p. 61 doc. n. 6 attore); in particolare, le testimonianze dei consumatori rese nei reclami e nelle segnalazioni indicano inoltre come i consulenti



bancari non si limitassero ad un'asettica prospettazione della possibilità di acquisto dell'investimento, ma ne ponessero in rilievo - anche ricorrendo al grafico comparativo delle quotazioni - la convenienza, stante la contenuta rischiosità dell'operazione e l'attitudine a conservare il valore del patrimonio investito. Anche il riferimento alla periodica pubblicazione delle quotazioni costituiva argomento impiegato a conferma della trasparenza e bassa rischiosità dell'investimento (v. p. 71 doc. n. 6 attore). Aggiunge l'AGCM che l'affidamento derivante dalla circostanza che l'opportunità dell'acquisto dei diamanti venisse presentata al cliente come forma di investimento dalla propria banca - e dal proprio referente investimenti - emerge, altresì, da quanto riferito dai clienti nelle segnalazioni e nei reclami, in gran parte presentati alle banche proprio in quanto percepite come controparti di prima istanza (v. p. 72 doc. n. 6 attore); e che anzi, come rilevato anche da Consob, proprio la circostanza che l'investimento fosse proposto dai propri consulenti/referenti bancari può aver indotto i consumatori a ritenere veritiere le informazioni pur gravemente decettive ricevute e quindi a giudicare superfluo effettuare ulteriori approfondimenti, diversamente da quanto sarebbero stati naturalmente portati a fare, se avessero acquisito quelle stesse informazioni attraverso canali differenti (v. p. 72 doc. n. 6 attore).

Ciò premesso, a differenza di fattispecie più semplici di azione di classe ritenute ammissibili poiché la classe di soggetti tutelati era costituita da consumatori acquirenti di un oggetto messo in vendita poi rivelatosi privo delle qualità funzionali promesse dal venditore, ritiene il Tribunale che nel caso in esame non possa ravvisarsi il requisito essenziale dell'omogeneità dei diritti individuali, inteso, quest'ultimo, secondo il condivisibile insegnamento del Supremo Collegio (v. Cass. n. 14886/19), "come il tratto proprio di pretese individuali che, vantate da un insieme di consumatori o di utenti, siano accomunate da caratteristiche tali da giustificarne un apprezzamento 'seriale' e una gestione processuale congiunta, dovendo escludersi, sul piano logico, prima ancora che su quello giuridico, la compatibilità dello strumento processuale così delineato dal legislatore con l'esecuzione di accertamenti calibrati su specifiche situazioni personali [...]. Nei casi in cui, infatti, le doglianze dei danneggiati siano tali da non lasciare prefigurare la possibilità di una



valutazione tendenzialmente standardizzata anche delle relative conseguenze pregiudizievoli (sia per quel che specificamente riguarda *l'an* che il *quantum* del danno), il meccanismo della tutela di classe deve ritenersi per ciò stesso impraticabile.”

In primo luogo va, difatti, considerato che le posizioni dei singoli acquirenti di diamanti dalla venditrice IDB s.p.a. mantengono certamente una loro individualità e marcati tratti distintivi in ordine alla dinamica che ha preceduto la stipulazione del contratto di acquisto: ed invero, al di là della stipulazione avvenuta nella sedi delle varie filiali della banca convenuta, con utilizzazione del materiale promozionale e illustrativo da parte del personale della banca e compilazione del modulo d'ordine d'acquisto, in ogni caso occorre dedurre e poi provare - proprio perché non si tratta di responsabilità *ex contractu* non essendo la banca convenuta parte del contratto di compravendita - per ciascun cliente aderente alla classe, al fine di comprendere il ruolo svolto dall'istituto bancario, il ruolo effettivo svolto dai differenti funzionari/dipendenti della banca nella stipulazione di ogni singolo contratto di acquisto, perché soltanto dalla condotta concretamente tenuta dai medesimi potrebbe derivare una responsabilità del convenuto.

Sono, quindi, necessari la prospettazione di fatti specifici e l'accertamento caso per caso, essendo le vendite intervenute non solo in luoghi diversi e in momenti diversi, ma soprattutto tramite l'attività differente di funzionari diversi.

Sul punto di richiama la condivisibile giurisprudenza di questo Tribunale (v. ordinanza collegiale Sez. IV del 13.1.2014, rel. D. Marconi, pronunciata nell'ambito del procedimento n. 77865/12 R.G., avente ad oggetto un'azione di classe): "La natura individuale della legittimazione ad agire del consumatore proponente l'azione di classe già sottolineata, gli impone, allo stesso modo che per la proposizione in via ordinaria della singola azione individuale, di indicare gli elementi di fatto che evidenzino come in concreto, nello specifico contesto in cui le singole parti hanno operato, la pratica commerciale si sia tradotta in un vizio del consenso o in una ragione di nullità tale da determinare l'invalidità del contratto stipulato con l'imprenditore autore della condotta illecita o nell'inadempimento dell'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede ovvero in un illecito precontrattuale o extracontrattuale fonte di un effettivo e ben determinato pregiudizio alla sfera giuridica del singolo consumatore vittima della pratica scorretta.



Il soggetto promotore dell'azione di classe dovrà, dunque, innanzitutto individuare gli elementi di fatto rivelatori dell'incidenza della pratica commerciale scorretta sanzionata nella sua sfera giuridica e selezionare il rimedio appropriato alla tutela del diritto effettivamente leso, procedendo poi ad evidenziare il nucleo essenziale dei fatti suscettibili di ripetizione seriale in capo a tutti i componenti della classe. [...] Dalla sintetica disamina dell'interazione della fattispecie delle pratiche commerciali scorrette con la disciplina dei rimedi civilistici emerge che la fattispecie della pratica commerciale scorretta delineata dal Codice del Consumo presenta solo alcuni elementi di fatto costitutivi comuni all'illecito aquiliano o ai presupposti dei rimedi contrattuali approntati dall'ordinamento in relazione all'invalidità del singolo contratto. Non può, pertanto, tradursi automaticamente ed immediatamente nella violazione della sfera giuridica del singolo che, ove agisca a tutela del proprio diritto individuale, ha indubbiamente l'onere di allegare e dimostrare in giudizio tutti i fatti ulteriori che evidenzino come in concreto la pratica commerciale scorretta abbia dato luogo ai presupposti per l'invalidità del contratto da lui concluso o abbia assunto i contorni del vero e proprio illecito aquiliano a suo danno. L'accertamento in sede amministrativa della violazione del divieto delle pratiche commerciali scorrette non esime, infine, il consumatore promotore dell'azione di classe dall'allegare e dimostrare compiutamente tutti i fatti costitutivi della responsabilità civile prospettata, essendo nel nostro ordinamento il rimedio risarcitorio civile previsto esclusivamente a ristoro del pregiudizio effettivo subito dalla sfera giuridica del singolo per effetto della condotta illecita e scevro da finalità deterrenti o meramente sanzionatorie del comportamento illegittimo.”

In secondo luogo, osserva il Tribunale che le posizioni dei singoli acquirenti di diamanti dalla venditrice IDB s.p.a. mantengono certamente una loro individualità e marcati tratti distintivi anche in ordine alle caratteristiche dei beni acquistati.

Ed invero, dal materiale promozionale e illustrativo utilizzato predisposto da IDB (v. doc. n. 2 attore) emerge che il bene acquistato non è unico -come, ad esempio, in altre fattispecie di azione di classe ritenute ammissibili, uno specifico modello di telefono cellulare ovvero un particolare prodotto medico privo delle qualità funzionali promesse-, essendo invece variegata la tipologia dei diamanti venduti dalla IDB.

Difatti, i clienti potevano acquistare diamanti -oltre che di “simmetria” differente, dovendo essere di livello “Very good” o “Good”- che si differenziavano per il peso e in particolare della caratura di 0,5 o di 0,75 oppure di 1 carato e che, inoltre, si differenziavano in base a sei colori differenti, potendo il cliente scegliere dal “River



D” al “Top Crystal I”. Peso e colore ovviamente hanno inciso sul prezzo come da catalogo.

Pertanto, i diritti individuali di cui si chiede la tutela con l’azione di classe proposta non sono omogenei, poiché la diversità tra i clienti dipende non solo dal numero di diamanti acquistati da ciascuno, ma anche dalla variegata tipologia dei medesimi e quindi anche dal valore intrinseco di ciascuna gemma.

Ne consegue che non sarebbe neppure possibile effettuare la quantificazione del danno ai sensi del comma 6 del citato art. 140 bis in base a criteri omogenei, poiché la quantificazione del danno non potrebbe prescindere da una stima che tenga conto delle peculiari caratteristiche della singola gemma acquistata.

Sulla base di quanto sopra argomentato vanno, dunque, dichiarate inammissibili per manifesta infondatezza sia la domanda ex art. 140 bis D. L.vo n. 206/05 proposta dal CODACONS nei confronti di BANCO BPM s.p.a. di risoluzione dei contratti di compravendita sia le conseguenti domande di restituzione del prezzo e di risarcimento dei danni, non potendo sussistere una responsabilità *ex contractu*.

Va, inoltre, dichiarata inammissibile per mancanza di omogeneità dei diritti individuali tutelabili la domanda di risarcimento dei danni ex art. 140 bis D. L.vo n. 206/05 proposta dal CODACONS nei confronti di BANCO BPM s.p.a. per il ruolo svolto nella compravendita dei diamanti sotto il profilo della responsabilità precontrattuale o sotto il profilo della responsabilità da svolgimento dell’attività di intermediazione finanziaria ovvero sotto il profilo della responsabilità da contatto sociale o, infine, sotto il profilo della responsabilità aquiliana.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, l’attore va condannato a rimborsare al convenuto le spese come liquidate in dispositivo.

Deve essere, inoltre, ordinato al CODACONS di provvedere a propria cura e spese alla pubblicazione della presente ordinanza nel proprio sito web, nella pagina dedicata alle azioni collettive, per la durata di un mese a decorrere dal settimo giorno successivo alla comunicazione.



P.Q.M.

il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione collegiale, decidendo sull'azione di classe proposta, così provvede:

-dichiara inammissibili per manifesta infondatezza la domanda ex art. 140 bis D. L.vo n. 206/05 proposta dal CODACONS nei confronti di BANCO BPM s.p.a. di risoluzione dei contratti di compravendita e le conseguenti domande di restituzione del prezzo e di risarcimento dei danni;

-dichiara inammissibile per mancanza di omogeneità dei diritti individuali tutelabili la domanda di risarcimento dei danni ex art. 140 bis D. L.vo n. 206/05 proposta dal CODACONS nei confronti di BANCO BPM s.p.a.;

-condanna il CODACONS a rimborsare al BANCO BPM s.p.a. le spese di giudizio nell'importo di euro 5.079,00 per compenso, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;

-ordina al CODACONS di provvedere a propria cura e spese alla pubblicazione della presente ordinanza nel proprio sito web, nella pagina dedicata alle azioni collettive, per la durata di un mese a decorrere dal settimo giorno successivo alla comunicazione.

Così deciso nella camera di consiglio del 4.3.2021.

Manda la Cancelleria per la comunicazione.

Il Giudice relatore

dott. Guido Macripò

Il Presidente

dott. Carmela Gallina

